

Proposta per un
REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE
del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea¹, (in appresso denominato "regolamento di base"), e in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) No 2042/2003 della Commissione, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni²,

considerando che:

- (1) il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione determina il principio della principale sede di attività con riferimento ai punti M.1 dell'allegato I, 145.1 dell'allegato II e 147.1 dell'allegato IV.
- (2) Le autorità nazionali e l'industria hanno richiesto una definizione del concetto di principale sede di attività, al fine di evitare malintesi che potrebbero sorgere quando l'autorità non è chiaramente definita.
- (3) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia³ conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (4) I provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base all'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base.

¹ Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1)

² Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione dell'8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17).

³ Parere 5/2005 – si veda: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html

⁴ [Da esprimere]

- (5) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione deve essere di conseguenza modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo M.1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è sostituito dal seguente:

M.1

- a) Ai fini della presente parte, l'autorità competente sarà:
1. per la verifica della regolare aeronavigabilità di un singolo aeromobile e per il rilascio dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità, l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione;
 2. per la verifica di un'impresa di manutenzione, come specificato nel paragrafo M.A., capitolo F,
 - i) l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di tale impresa;
 - ii) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo;
 3. per la verifica di un'impresa incaricata della gestione dell'aeronavigabilità, come specificato nel paragrafo M.A., capitolo G;
 - i) l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di tale impresa se l'approvazione non è compresa nel certificato di un operatore aereo;
 - ii) l'autorità designata dallo Stato membro dell'operatore, nel caso in cui l'approvazione sia inclusa nel certificato di un operatore aereo,
 - iii) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo;
 4. per l'approvazione dei programmi di manutenzione:
 - i) l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione;
 - ii) nel caso del trasporto aereo commerciale, qualora lo Stato membro dell'operatore sia diverso dallo Stato di registrazione, l'autorità concordata tra i due Stati prima dell'approvazione del programma di manutenzione.
- b) Ai fini della presente parte e riguardo alle organizzazioni comprese nell'allegato I, per principale sede di attività si intende il sito dell'organizzazione da cui la maggioranza del personale direttivo dell'organizzazione specificato nel paragrafo M.A. 606 e nel paragrafo M.A. 706 dirige, controlla o coordina le sue attività tecniche, assicurando che l'organizzazione osservi i requisiti della parte M.

Articolo 2

Il paragrafo 145.1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è sostituito dal seguente:

145.1 Generalità

Ai fini del presente documento, l'autorità competente sarà:

1. per le imprese con sede principale d'attività in uno Stato membro, l'autorità designata dallo Stato membro stesso, oppure
 2. per le imprese con sede principale d'attività in un paese terzo, l'Agenzia.
- b) Per la finalità della presente parte e riguardo alle organizzazioni comprese nell'allegato II, per principale sede di attività si intende il sito dell'organizzazione da cui la maggioranza del personale direttivo dell'organizzazione specificato nel paragrafo 145.A.30, lettere a) e b) dirige, controlla o coordina le sue attività tecniche, assicurando che l'organizzazione osservi i requisiti di cui alla parte 145.

Articolo 3

Il paragrafo 147.1 dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è sostituito dal seguente:

147.1

- a) Ai fini della presente parte, l'autorità competente sarà:
1. per le organizzazioni con sede principale d'attività nel territorio di uno Stato membro, l'autorità designata dallo Stato membro stesso;
 2. per le imprese con sede principale d'attività in un paese terzo, l'Agenzia.
- b) Ai fini della presente parte e riguardo alle organizzazioni comprese nell'allegato IV, per principale sede di attività si intende il sito dell'organizzazione da cui la maggioranza del personale direttivo dell'organizzazione specificato nel paragrafo 147.A.105 dirige, controlla o coordina le sue attività tecniche, assicurando che l'organizzazione osservi i requisiti di cui alla parte 147.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione
Membro della Commissione*